

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall' Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dal Dott. Antonio Frittella, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 giugno 2011 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFAN RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÀ SS LAZIO Spa ▪ (nota N°. 8560/1114pf10-11/SP/blp dell'11.5.2011).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Stefan Radu, Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, comma 1, del GGS (principi di lealtà, correttezza e probità), per aver posto in essere un comportamento offensivo nei confronti del pubblico e comunque contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza;
- la Società SS Lazio Spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le sopraindicate violazioni addebitate al proprio calciatore.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Stefan Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefan Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Stefan Radu, sanzione dell'ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00); pena base per la Società SS Lazio Spa, sanzione dell'ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) al Signor Stefan Radu;*
- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) alla Società SS Lazio Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(480) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl) E DELLA SOCIETÀ US GROSSETO FC Srl - (nota N°. 8033/1320pf10-11/SP/blp del 26.4.2011).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Piero Camilli, Dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, per rispondere della violazione di cui all' art. 5, comma 1, del GGS, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione delle Istituzioni federali nel loro complesso, della classe arbitrale, in particolare del Sig. Pinzani, arbitro della gara Grosseto-Siena, disputatasi il 16.4.2011 nonché per aver adombrato dubbi sull'imparzialità degli ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri;
- la Società US Grosseto FC Srl per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta, per le sopraindicate violazioni addebitate al proprio dirigente e Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Piero Camilli, sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00) e 35 (trentacinque) giorni di inibizione, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00) oltre a 15 (quindici) giorni di inibizione; pena base per la Società US Grosseto Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ *ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) oltre a 15 (quindici) giorni di inibizione al Signor Piero Camilli;*

▪ *ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) alla Società US Grosseto FC Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO MODESTI (A.E. della Sezione AIA di Pavia), PIERLORENZO ZANCHI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA' AC PAVIA Srl - (nota N°. 8425/50pf10-11/AM/ma del 6.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Mario Modesti;
- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Pierlorenzo Zanchi;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società AC Pavia Srl;

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica per rispondere, rispettivamente:

▪ Modesti Mario, A.E. della Sezione A.I.A. di Pavia, della violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 40, comma 4, punto a), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver arbitrato nella corrente stagione tre gare non rientranti nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC;

▪ Zanchi Pierlorenzo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS secondo il principio di immedesimazione organica della Società AC Pavia Srl, la quale ha organizzato

nella corrente stagione sportiva 3 gare amichevoli senza richiedere le necessarie autorizzazioni ai competenti Organi federali;

▪ AC Pavia Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per l'operato del proprio legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte ai Signori Mario Modesti e Pierlorenzo Zanchi risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento e cioè che, nella corrente stagione, il Modesti ha arbitrato tre gare della Società Pavia non rientranti nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC.

In merito alle sanzioni, la Commissione, in considerazione, da una parte, delle circostanze di fatto e, dall'altra, degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- a Modesti Mario mesi 1 (uno) di inibizione;
- a Zanchi Pierlorenzo giorni 15 (quindici) di inibizione;
- alla Società AC Pavia Srl l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIO BENITO DOCENTE (calciatore tesserato per la Società Gela Calcio Spa) ▪ (nota N° 8344/435pf10-11/AM/ma del 5.5.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 5.5.2011, il Procuratore federale Vicario ha deferito innanzi questa Commissione il Sig. Docente Emilio Benito, per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e, quindi, della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo, con riferimento all'art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto federale, per aver adito l'Autorità giurisdizionale ordinaria senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio federale, così eludendo il vincolo di giustizia.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

È comparso altresì il Sig. Docente con il proprio difensore, il quale, riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dall'anagrafe federale, modello S-400, risulta che il calciatore Docente si è svincolato in data 1.7.2010, tesserandosi nuovamente in data 31.8.2010. Alla data della proposizione della denuncia (20.7.2010), dunque, il deferito non era un soggetto appartenente all'Ordinamento federale.

Ne consegue che il deferimento in esame deve essere dichiarato improcedibile.

Il dispositivo

Per tali motivi, dichiara improcedibile il deferimento.

(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MILLESI (calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl) ▪ (nota N°. 8082/986pf10-11/AM/ma del 27.4.2011).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Francesco Millesi, calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS, anche in relazione all'art. 11, comma 2 e 4, del Regolamento delle procedure arbitrali, per avere tenuto condotta contraria delle norme e degli atti federali e ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver dato adempimento entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, né successivamente alla formale costituzione in mora, al lodo arbitrale emesso in data 16.12.2010 dalla Camera arbitrale FIGC.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Francesco Millesi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Francesco Millesi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Millesi, sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) e 3 (tre) giornate di squalifica, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00) e 1 (una) giornata di squalifica];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) e 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali al Signor Francesco Millesi;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ACCARDI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Enodoro Marsala) Srl) E DELLA SOCIETÀ ASD ENODORO MARSALA ▪ (nota N°. 7776/810pf10-11/AM/ma del 19.4.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 19.4.2011, il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione il Sig. Accardi Pietro, quale Presidente della ASD Enodoro Marsala, e la Società ASD Enodoro Marsala, per rispondere il primo dell'inosservanza delle norme e di atti federali, nonché della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 92, comma 1, e all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per il mancato deposito degli accordi economici presso la LND-Divisione Calcio Femminile relativamente alle calciatrici Anteri Valeria, Barbera Agata, Errera Maria, Filingeri Giuseppa, Montalbano Vita Donatella, Mustacchia Loredana, Russo Carla, Scalone Giusi, Sclafani Maria Luisa, Scozzari Giusi, Strippoli Alessandra, Marrone Atonia, che risultano tutte tesserate per la stagione sportiva 2010/2011; e la Società ASD Enodoro Marsala, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Pietro Accardi e la Società ASD Enodoro Marsala, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Pietro Accardi e la Società ASD Enodoro Marsala, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Accardi, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società ASD Enodoro Marsala, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di mesi 3 (tre) al Signor Pietro Accardi;*
- *ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) alla Società ASD Enodoro Marsala.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEL RIGO PERFETTI THIAGO (calciatore tesserato per la Società ASD Kaos Futsal) ▪ (nota N° 7748/606pf10-11/AM/ma del 19.4.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della squalifica di mesi 3 (tre) per la parte deferita a decorrere dal prossimo tesseramento; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Del Rigo Perfetti Thiago, all'epoca dei fatti tesserato come in rubrica, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 92 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, benché regolarmente convocato dalla Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5, non si presentava per il raduno precampionato e successivamente non svolgeva attività agonistica in favore della predetta Società nella stagione sportiva 2010/2011 senza peraltro fornire alcuna valida giustificazione al riguardo, nonostante vincolato a ciò per effetto dell'accordo economico stipulato a far data 1.7.2009, con il quale si impegnava a svolgere attività agonistica in favore della predetta Società sino al 30.6.2012.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte a Del Rigo Perfetti Thiago risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento.

In merito alla sanzione, questa Commissione, avendo riferimento agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene doversi applicare quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina al calciatore Del Rigo Perfetti Thiago la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).

(446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: THIAGO QUEIROZ E JENER AUGUSTO CORDEIRO (Calciatori attualmente tesserati per la Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5) ▪ (nota N° 7552/944pf08-09/AM/ma del 13.4.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale Avv. Avagliano, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) ciascuno

per le parti deferite a decorrere dal prossimo tesseramento a decorrere dal prossimo tesseramento, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i calciatori Queiroz Thiago e Cordeiro Iener Augusto, all'epoca dei fatti tesserati come in rubrica, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 92 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, a partire dal 20 gennaio 2009, si allontanavano da Vibo Valentia, rendendosi così irreperibili e cessando di fatto ogni contatto con la compagine sportiva con la quale erano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte a Queiroz Thiago e Cordeiro Iener Augusto risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- a Queiroz Thiago, mesi 6 (sei) di squalifica;
- a Cordeiro Iener Augusto, mesi 6 (sei) di squalifica.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 15 giugno 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete